

Comune di BOLOGNANO

C.A.P. 65020 - Viale dei Colli n°24

PROVINCIA DI PESCARA

www.comune.bolognano.pe.it

Codice Fiscale 00170370688

Partita IVA 00170370688

Tel.: 085-8880132

Fax: 085-8880285

Prot. n. 338/339 data 21 GEN 2020

Oggetto: Ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2000 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, pericolosi e/o non pericolosi, depositati in modo incontrollato in località Piano d'Orta.

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO l'art. 192 del suddetto decreto legislativo n. 152/2006, che in via generale impone il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo (...), e prevede che, in caso di violazione del divieto, il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, avvio al recupero o smaltimento, oltre al ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che, durante un servizio perlustrativo del territorio e nel corso del sopralluogo effettuato in data 08/01/2020 dal personale di questo Comune e dal personale ARTA, è stato accertato che in via Fiume Orta, su terreno adiacente alla "nuova ripermimetrazione del SIN (area ex Montedison di Piano d'Orta)", individuata in catasto al foglio di mappa 2/All.A particella 580, risulta abbandonato un notevole quantitativo di rifiuti che costituiscono potenziale pericolo di ulteriore inquinamento ambientale;

CONSIDERATO che l'art. 192 comma del suddetto decreto legislativo stabilisce che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa (...), e che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie, il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

PRESO ATTO che, allo stato, ferma restando, in ogni caso, l'emissione di successivi eventuali provvedimenti a carico degli effettivi responsabili materiali della violazione, qualora gli stessi saranno individuati;

CONSIDERATO che, la permanenza dell'attuale situazione può aumentare il rischio per la salute pubblica, nonché può indurre al deposito di ulteriori rifiuti in prossimità di quelli esistenti;

VERIFICATO che sul terreno in questione risultano in atto coltivazioni di ortaggi;

VISTI l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Codice dell'Ambiente), e l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000,

ORDINA

Ai proprietari catastali dell'area in esame presente al foglio di mappa 2/All.A particella 580, intestata ai sig.ri

, per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa, di procedere all'effettuazione degli interventi di rimozione e di smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati di cui alla presente ordinanza, previa caratterizzazione degli stessi, nonché il divieto di raccolta degli ortaggi presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, da realizzare entro sessanta giorni (gg.60) dalla notifica della presente, con invito a comunicare a questo ente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo. Si rammenta che in caso inadempienza da parte del proprietario l'intervento sarà realizzato da questo Ente con addebito e recupero in danno dei proprietari e/o dei responsabili, qualora venissero successivamente individuati, delle somme anticipate da questa Amministrazione comunale.

DISPONE

1) che l'Ordinanza venga immediatamente notificata ai soggetti interessati; 2) che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto; 3) che copia dell'ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza: a) All'Albo Pretorio Comunale; b) Al Comando Stazione Carabinieri di Scafa; c) Alla Polizia provinciale di Pescara; d) All'Ufficio Bonifiche e Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo in Pescara; e); All'ARTA di Pescara; f) Alla ASL di Pescara; g) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, ed entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

Dalla Residenza municipale, 21 gennaio 2020

IL SINDACO
(Guido Di Bartolomeo)

